

Legge regionale 18 maggio 2023, n. 17

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 1 della [l.r. n. 20/1999](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL), dopo le parole: "presente legge," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della [Costituzione](#) italiana e".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. n. 20/1999](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della [l.r. n. 20/1999](#) è aggiunta la seguente partizione interna: "bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 della [l.r. n. 20/1999](#))

1. L'articolo 11 della [legge regionale n. 20/1999](#) è modificato come segue:
 - a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
 - "8. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità."
 - b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
 - "9. Il trattamento economico del direttore scientifico e del direttore amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento.
 10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9 non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria."

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.